GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 | **ROMA** — GIOVEDI' 30 AGOSTO | **NUM. 203**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n. 4; in Torino, via delle Orfane, n. 7 — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 agosto 1877, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate esclusivamente all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4013** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 3860, 2 giugno 1877;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'articolo 41 delle disposizioni della tariffa generale delle dogane italiane approvata con Luogotenenziale decreto 9 luglio 1859 si sostituirà il seguente:

« Gli articoli seguenti godranno, alla uscita, della restituzione del diritto pagato in occasione della introduzione delle materie prime, e trattandosi di zuccaro anche della restituzione della sopratassa di fabbricazione:

« 1° La biacca o carbonato di piombo puro, 100 chilogr.;

« 2° I cedri, le arancie e loro scorze candite, 25 chilogr.;

« 3° I confetti, i frutti in diversi modi canditi ed al giulebbe, ed il cioccolato, 25 chilogr.;

« 4° Le punte di Parigi, 100 chilogr.

« Il Ministro delle Finanze potrà ammettere la temporaria importazione dello zuccaro destinato alla confezione dei cedri, delle arancie e loro scorze canditi quando il fabbricante sottoponga lo zucchero al regime dei depositi doganali e si assoggetti alle discipline che gli verranno imposte.

« I detti favori saranno accordati purchè le quantità esportate non siano minori di quelle sovraindicate, e si osservino le cautele a tal uopo prescritte.

« Le dogane di primo ordine, prima classe, sono le sole autorizzate per siffatte esportazioni.

« La proporzione della quantità della materia prima per la quale sul complesso della confezionata sarà restituito il dazio e la sopratassa è fissata nella seguente

TABELLA *delle basi per la restituzione dei diritti d'entrata e sopratassa corrisposti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle infra descritte merci esportate fuori Stato.*

Denominazioni delle merci	Ammontare delle restituzioni per ogni quintale netto di prodotti		
	per dazio	per sopratassa	TOTALE
Biacca ossia carbonato di piombo puro . . . . *It. Lire*	» 45	»	» 45
Punte di Parigi . . . . . . »	7 »	»	7 »
Cedri, aranci e loro scorze candite »	16 60	16 90	33 50
Frutti canditi alla portoghese e alla parigina . . . . . . »	16 60	16 90	33 50
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe . . . . . »	12 50	12 70	25 20
Frutti ananas composti in scatole senza la prima cottura . . . »	12 50	12 70	25 20
Castagne diacciate *(marrons-glacés)*. . . . . »	6 20	6 30	12 50
Confetti . . . . »	17 30	12 70	30 »
Cioccolata senza cannella . . . »	14 40	9 60	24 »
Cioccolata con cannella . . . . »	17 40	9 60	27 »

Art. 2. Ad ottenere la restituzione del dazio e sopratassa corrisposti sulla materia prima è tolto l'obbligo della presentazione della bolletta d'entrata che provi il pagamento dei diritti.

Art. 3. Al primo comma dell'articolo 46 del regolamento doganale approvato con legge n. 1061, 21 dicembre 1862, è aggiunto il seguente:

« Per gli olii minerali si bonifica per ogni anno il 5 per cento, se in cassette o versati nei truogoli, e l'otto per cento se in barili, con facoltà alla Intendenza di portarlo per questi ultimi con motivato decreto fino al 12 per cento.

« Pei periodi minori di un anno il calo si liquiderà in proporzione di mese in mese compiuto. »

Art. 4. Le disposizioni di cui gli articoli 1 e 2 entreranno in attività col 1° settembre p. v., quella di cui all'art. 3 ha effetto dal giorno 4 giugno a. c. in cui andò in vigore la legge 2 giugno 1877, n. 3860.

Art. 5. Il presente decreto dovrà entro l'anno 1878 essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. **4014** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge n. 3860 (Serie 2ª), 2 giugno 1877, per l'applicazione della medesima, e del successivo R. decreto 24 agosto 1877,

Dispone quanto segue:

1° Mentre per ottenere la restituzione del dazio e sopratassa corrisposti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate all'estero è tolto l'obbligo della presentazione della bolletta d'entrata, che provi il pagamento dei diritti, restano però ferme tutte le altre prescrizioni volute dall'art. 47 del regolamento doganale, e dagli articoli 66 e 67 delle istruzioni doganali.

2° Come il dazio si paga in moneta sonante, e la sopratassa in carta, così la restituzione del dazio sarà fatta in moneta metallica d'oro ed argento, cogli appunti in bronzo, e la restituzione della sopratassa in moneta cartacea, osservate le norme vigenti di contabilità.

3° L'esportatore nella dichiarazione d'uscita dovrà esattamente indicare il peso lordo ed il peso netto. La dogana s'accetterà nei modi d'uso e colle pratiche volute del peso netto reale della merce, senza alcun involucro.

4° I fabbricanti di cedri, aranci e loro scorze candite, che alla restituzione del dazio e della sopratassa preferissero l'importazione temporanea dello zucchero, potranno ottenerla semprechè la loro fabbrica sia sita in luogo ove esista una dogana di 1° ordine, 1ª classe, e formalmente si obblighino all'adempimento delle seguenti discipline.

5° Coloro che intendono profittare di tale fa[illegible] devono farne dichiarazione per iscritto all'Intendenza di finanza, indicando il luogo del proprio opificio e la specialità del lavoro a cui si dedicano, non che le qualità e quantità approssimative degli zuccheri che credono di dover importare nel corso di un anno, per impiegarle nella succitata confezione di canditi. L'Intendenza, riconosciuta la notorietà dello stabilimento e l'importanza delle sue lavorazioni, dichiara ammesso l'industriale al benefizio dell'importazione temporaria degli zuccheri per le quantità e qualità portate dalla dichiarazione stessa, sotto l'osservanza delle disposizioni del regolamento doganale, e semprechè si trovino nei limiti dell'importanza dello stabilimento, e delle confezioni verificatesi negli anni precedenti, e ne dà poi avviso alla dogana.

Qualora lo zucchero stato concesso non bastasse per l'intiera lavorazione annuale, l'intendente potrà accordarne una quantità supplementare, dietro una dimanda suppletoria dell'industriale stesso.

6° Sarà libero il fabbricante di potere temporariamente importare per la sua industria tanto lo zucchero grezzo, quanto il raffinato; però, mentre nel primo caso basterà che il genere sia immesso, e ritenuto nell'ambito dello stabilimento per poterne la dogana constatare l'identità ogni volta che lo creda opportuno, nel secondo caso invece, cioè dello zucchero raffinato, questo sarà riposto in un apposito magazzino, sotto diretta custodia della dogana, la quale dovrà, mediante un impiegato di fiducia, farne volta per volta presenziare il prelevamento e la relativa soluzione nelle caldaie di cottura, per accertarsi che sia realmente impiegato nella succitata confezione, facendo all'uopo le opportune annotazioni sul registro prescritto dalle istruzioni sulle scritture doganali.

7° Il tempo pel quale si concede l'importazione temporaria dello zuccaro sarà l'anno industriale, cioè il periodo di tempo entro il quale ordinariamente si suole incominciare e finire l'intiera lavorazione; periodo che parte dal primo del mese di novembre di un anno, per terminare colla fine del mese di ottobre dell'anno successivo.

8° L'industriale che avrà ottenuto il permesso dell'importazione temporaria presenterà alla dogana una dichiarazione (modello numero 21 dell'istruzione sulle scritture doganali) per ogni partita di zucchero che intende adoperare, distinguendo quelle per gli zuccheri grezzi dalle altre pei raffinati.

9° Il registro (mod. n. 8 della citata istruzione) sul quale la dichiarazione viene allibrata, avrà per ogni industriale una serie apposita, e per ogni serie saranno annotate a partita distinta le due diverse qualità di zucchero, cioè grezzo o raffinato.

10. Nel giorno in cui dovrà aver principio il favore dell'importazione temporaria, si procederà per cura della dogana ad un esatto inventario dei canditi ultimati, nonchè dei frutti in corso di canditura e delle sostanze zuccherine in forma di sciroppo che trovansi in fabbrica.

I canditi già preparati saranno messi in un magazzino sotto custodia della dogana, e mano mano che saranno spediti all'estero si farà la restituzione in base al sistema ordinario in vigore.

I frutti poi in corso di lavorazione ed i sciroppi saranno analizzati per valutare il quantitativo di zucchero nei medesimi contenuto, e la massa complessiva dello zucchero stesso si porrà a credito del fabbricante per tenersene conto all'atto del successivo inventario da farsi ad ogni fine d'anno, ed in occasione di chiusura della fabbrica per cessazione di lavoro.

11. A scarico dello zucchero portato dalle bolle a cauzione per importazione temporaria sarà calcolato l'ottanta per cento del peso dei canditi che verranno esportati all'estero. Tali canditi verranno verificati dalla dogana nei modi indicati all'art. 3 volta per volta che le verranno presentati, ed assicuratane l'uscita per la riesportazione all'estero farà i corrispondenti discarichi sul registro mod. n. 8 alle relative partite, non che sulle bolle a cauzione corrispondenti. Le quote proporzionali poi dei discarichi stessi, tanto per le partite di zuccheri grezzi, quanto per quelle degli zuccheri raffinati, saranno calcolate nell'identico modo indicato all'ultimo alinea del seguente articolo n. 12, col quale si viene a stabilire che l'ammontare complessivo dell'ottanta per cento in zucchero pei canditi esportati, sia diviso per lo scarico delle bolle in base alle quote proporzionali di zucchero sia grezzo che raffinato consegnate a ciascun fabbricante.

12. Alla fine d'ogni anno l'industriale sarà tenuto a presentare alla dogana un quadro dimostrativo, ove saranno annotate le diverse partite di zucchero importate distinte per qualità, le quantità di canditi spediti nel corso dell'anno, quelle ancora esistenti in fabbrica, le quantità di canditi in lavorazione, distinte secondo i gradi di saturazione dello zucchero, il volume dei sciroppi pure

distinti secondo il loro grado saccarometrico, e finalmente il bilancio di fabbrica.

L'ufficio di dogana dal proprio canto riassume le partite di carico e scarico, e confronta le rimanenze a registro con quelle che risultano dall'inventario di fabbrica, dedotti, s'intende, i risultati dell'inventario precedente, e ne costituisce il bilancio finale.

Per le differenze che fossero constatate in meno, il fabbricante sarà tenuto a pagarne tosto il dazio, purchè non arrivi oltre il 5 per cento, nel qual caso sarà soggetto alle multe portate dallo articolo 71 del regolamento doganale.

Quando poi risultasse esistere ancora nell'opificio, dietro la deduzione della massa di zucchero trovata nell'inventario precedente, una quantità tale di sostanze zuccherine, sotto diverse forme, che bastasse a coprire integralmente le bolle non ancora state esaurite nel corso dell'annata industriale, mediante corrispondenti esportazioni di canditi, in questo caso l'Intendenza di finanza locale con un apposito decreto ne prolunga la scadenza all'anno successivo.

I calcoli poi per la determinazione delle quantità esistenti in meno od in più presso ciascuna fabbrica saranno basati sulle rispettive qualità e quantità di zucchero importate nel corso dell'anno, ed impiegate nella preparazione dei canditi; od in altri termini le proporzioni fra gli zuccheri grezzi e raffinati, tanto per le quantità trovate in meno, e per le quali vuol essere pagato il dazio, quanto per quelle trovate in più, e per le quali se ne deve prolungare la scadenza all'anno successivo, saranno calcolate in base alle quantità e qualità di zucchero temporariamente importate ed adoperate entro il corso dell'anno nella canditura dei frutti.

13. I registri si chiudono al termine dell'anno industriale, e se ne riaprono dei nuovi per l'anno susseguente riportandovi l'*in essere* verificato nei modi accennati agli articoli precedenti.

Per le quantità di zucchero da riportarsi a conto nuovo, l'industriale deve rinnovare la dichiarazione d'importazione temporaria, che sarà dalla dogana convertita in bolletta. La bolletta ed i numeri sotto cui l'*in essere* viene riportato nel registro nuovo, danno rispettivamente discarico alle bollette ed al registro vecchio.

14. Gl'inventari delle sostanze zuccherine esistenti in fabbrica, ed i bilanci annuali accennati agli articoli precedenti, saranno eseguiti colle norme descritte nelle istruzioni annesse al regolamento per l'applicazione dell'imposta di produzione e raffinazione degli zuccheri in data 1° luglio 1877, e sugli stampati come allo unito modello.

15. Verificandosi un qualche abuso o frode a danno della Finanza per parte di qualche industriale, oltre ai procedimenti di legge, gli verrà tolto immediatamente e per sempre il beneficio dell'importazione temporaria dello zucchero accordata dal presente decreto.

16. Il Direttore Generale delle Gabelle resta incaricato dell'esecuzione di quanto è disposto dal presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dItalia.

Roma, addì 27 agosto 1877.

Il Ministro: DEPRETIS.

(*Seguono i Modelli*)

REGOLAMENTO

per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile (approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4022 (Serie 2ª), pubblicato nel foglio di ieri l'altro).

Continuazione e fine — Vedi il numero di ieri

CAPITOLO VI. — *Reclami alle Commissioni di prima istanza.*

Art. 83. Contro l'operato dell'agente il contribuente può reclamare alla Commissione di prima istanza, anco per mezzo di agente o procuratore, o per mezzo di alcune delle persone che, a termine dell'articolo 41, devono far per lui le dichiarazioni.

I reclami devono essere individuali, redatti in carta bollata da centesimi 50, ed essere presentati o fatti presentare all'agente, od al sindaco entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso.

Tanto l'agente, quanto il sindaco, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, hanno obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami, la quale è l'unico titolo che prova se i reclami furono consegnati nel termine sovrindicato.

I reclami presentati al sindaco vengono da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai contribuenti all'appoggio dei reclami.

Gli atti e documenti prodotti che siano in contravvenzione alle leggi sul registro e sul bollo, devono essere dall'agente denunciati all'ufficio del registro.

La mancanza di reclamo alla Commissione di prima istanza entro i venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi, di cui agli articoli 59, 60, 61 e 81, rende definitive le somme di reddito stabilite dall'agente, salve le disposizioni degli articoli 43 e 50 della legge.

Art. 84. L'agente deve spedire, entro il termine di un mese dal giorno in cui li ha ricevuti, alla Commissione con apposito elenco in doppio esemplare i reclami ed allegati che gli sono pervenuti ed unirvi copia delle schede e l'originale dell'avviso con la relazione di notificazione per provare di aver notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla Commissione le osservazioni ed i documenti che reputa utili.

Presso la Commissione dev'essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi unitivi e il nome dei reclamanti. Un esemplare dell'elenco è restituito all'agenzia firmato dal presidente e con la indicazione della data in cui pervenne l'elenco ed in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del reclamante, quanto dell'agente e dell'ispettore delle imposte.

Art. 85. Contemporaneamente alla prima spedizione dei reclami l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella alla Commissione di prima istanza.

La tabella deve rimanere presso la Commissione durante il biennio; ma l'agente avrà obbligo di fare sulla medesima le modificazioni dipendenti o da decisioni o da nuovi accertamenti.

Art. 86. La Commissione procede all'esame dei reclami e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun reclamo, procedendo per classi rispetto ai redditi di cui all'articolo 38 della legge, e determinando, per ciascun cespite e per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'articolo 50 della legge. Essa però ha sempre obbligo di sentire in persona il reclamante, quando il medesimo ne faccia domanda, o nel ricorso o anche per semplice lettera, nel qual caso dovrà pure l'agente essere avvisato del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possa intervenire. L'avviso al contribuente ed all'agente sarà dato dal presidente della Commissione, e dovrà farsene constare dagli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto dell'art. 43 e 50 della legge.

Art 87. Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 88. Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della Commissione di mano in mano che vengono proferite per ciascun contibuente o per ciascuna classe di reddito, unendovi i reclami, le schede, i relativi documenti ed un elenco in doppio esemplare delle decisioni che trasmette.

Uno dei due esemplari è firmato dall'agente e restituito immediatamente al presidente.

Compiuti i lavori della Commissione, i processi verbali, registri ed atti saranno trasmessi all'agente, che risponde della loro conservazione.

Art. 89. L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso.

Questo avviso è trasmesso dall'agente al sindaco non più tardi di sessanta giorni dalla comunicazione fatta all'agente del giudizio della Commissione, e sarà recapitato nei modi e con le forme di cui all'art. 81.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione; ed anche domandarne la copia, la quale sarà spedita in carta semplice, mediante il corrispettivo indicato al n. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali.

Art. 90. La Commissione di prima istanza ha la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall'agente, e di iscrivere i cespiti di reddito ch'egli avesse omesso; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, od abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

Questa facoltà cessa nelle Commissioni quando, non essendovi contestazione sul reddito tra l'agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato iscritto in ruolo.

Quando la Commissione intenda valersi della suddetta facoltà deve per mezzo dell'agente e nei modi di che all'art. 81 notificare la proposta di aumento o d'iscrizione al contribuente, il quale entro venti giorni dalla notificazione può reclamare alla Commissione stessa. La Commissione giudica sul reclamo, e la decisione è notificata nei modi stabiliti dall'articolo sopra citato.

Decorso il termine di venti giorni senza reclamo del contribuente, la somma di reddito proposta dalla Commissione diviene definitiva.

Capitolo VII. — *Ricorsi alle Commissioni provinciali e alla centrale.*

Art. 91. Dalle decisioni delle Commissioni di primo grado possono i contribuenti appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui all'articolo 89.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente coll'avviso col quale gli notifica la decisione della Commissione di prima istanza, esponendo i motivi dell'appello.

Nel termine di venti giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo anche la copia dell'avviso suddetto.

Art. 92. Quando lo stesso reddito venga accertato a un contribuente in due comuni di distretti diversi, l'agente che riceve il ricorso contro la duplicazione, avvisa l'agente dell'altro distretto, il quale dovrà sospendere o far sospendere l'accertamento in corso, e mandare all'altro le sue deduzioni e il suo parere sulla quistione di duplicazione.

A cura dell'agente che ha ricevuto il ricorso viene deferita la quistione alla Commissione provinciale, se si tratta di distretti nella stessa provincia, o alla centrale se trattasi di duplicazione fra provincie diverse.

Risoluta la quistione di duplicazione, si proseguono gli atti di accertamento a cura della agenzia competente.

Art. 93. Quando per un reddito definitivamente iscritto in un comune venga da un agente iniziato l'accertamento in un altro distretto, la quistione di duplicazione, senza pregiudizio di ogni altra in merito all'accertamento, è del pari deferita alla Commissione provinciale o alla centrale, salvo il rinvio per la prosecuzione dell'accertamento, quando per ragione di luogo venga annullata l'iscrizione definitiva e ritenuto legale l'accertamento nell'altro distretto.

Art. 94. Per i ricorsi in appello verrà seguito il procedimento stabilito dagli articoli 83, 84, 86, 87, 88 e 89, e le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quegli articoli attribuite alle Commissioni di prima istanza. Esse però non sono tenute a procedere per classi nei giudizi sui redditi di cui all'articolo 38 della legge. In nessun caso possono pronunciare decisione prima che siano decorsi venti giorni da quello della notificazione dell'appello.

La dichiarazione di cui all'articolo 66 viene rilasciata dal prefetto.

I ricorsi sia del contribuente, sia dell'agente in appello dalle decisioni delle Commissioni devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima istanza, comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai contribuenti contro gli appelli da esso presentati.

L'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prender parte alle adunanze della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

La Commissione deve sentire in persona il reclamante nei casi e con le norme dell'art. 86.

Il presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti e i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 95. Nei ricorsi alla Commissione centrale, nei casi ammessi dalla legge, si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli della legge o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni dalla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

Art. 96. Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni ogniqualvolta pronunziano sopra questioni di diritto.

Art. 97. Per le decisioni proferite dalle Commissioni provinciali e centrale sarà osservato il disposto dell'art. 89.

Capitolo VIII. — *Iscrizioni sul registro.*

Art. 98. L'agente iscrive nelle schede le modificazioni determi-

nate dalle Commissioni di prima istanza, o provinciale o centrale, di mano in mano che gli pervengono le relative decisioni.

Art. 99. I redditi definitivamente accertati al 15 novembre saranno iscritti sul registro.

Sono definitivamente accertati:

1. I redditi dichiarati, rettificati o confermati col silenzio dai possessori ed ammessi dall'agente;

2. I redditi concordati fra i possessori e l'agente;

3. I redditi aumentati o iscritti d'ufficio dalla Commissione di prima istanza, e non impugnati entro venti giorni dalla notificazione della proposta;

4. I redditi dichiarati d'ufficio o rettificati dall'agente e non contestati dai possessori avanti le Commissioni di prima istanza nel termine di venti giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio;

5. I redditi determinati dalle Commissioni di prima istanza e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione provinciale entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni delle Commissioni di prima istanza;

6. I redditi determinati dalle Commissioni provinciali e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione centrale entro giorni venti dalla notificazione delle decisioni di dette Commissioni;

7. I redditi incerti e variabili dei quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalle Commissioni provinciali, quand'anche l'estimazione sia contestata avanti la Commissione centrale; non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, tuttavolta che ne sia contestata la sussistenza o la tassabilità, oltre la estimazione;

8. I redditi determinati dalla Commissione centrale.

Art. 100. Dei redditi, intorno ai quali al 15 novembre non sia ancora intervenuta la decisione definitiva delle Commissioni, l'agente tiene nota in apposita tabella.

Quando poi sia seguita la decisione definitiva, l'agente procede alle occorrenti annotazioni sulle schede ed alla iscrizione dei redditi sul registro.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 novembre, ed altri a tal tempo non lo siano ancora, s'iscrivono nel registro soltanto i primi, e gli altri soltanto quando sia intervenuta la decisione definitiva delle Commissioni.

Capitolo IX. — *Formazione e pubblicazione del ruolo.*

Art. 101. L'agente determina per ciascun contribuente il reddito da assoggettarsi all'imposta, seguendo le norme indicate agli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge, 52 e 53 del presente regolamento; fa sulla scheda e sul registro il riepilogo dei redditi imponibili, e procede alla formazione del ruolo nel modo seguente:

1. Iscrive per ordine alfabetico i nomi dei contribuenti;

2. Iscrive i redditi definitivamente accertati;

3. Rispetto ai redditi non definitivamente accertati:

a) Iscrive la somma da esso proposta, quando siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dei ricorsi, e le Commissioni di prima istanza non abbiano pronunziato il loro giudizio sui medesimi;

b) Iscrive la somma denunziata, rettificata o confermata dal contribuente, quando non siano trascorsi i sessanta giorni dalla presentazione del reclamo contro la rettificazione d'ufficio, salvo la facoltà di iscrivere in ruolo suppletivo la maggior somma risultante dal giudizio delle Commissioni;

c) Iscrive la somma determinata dalle Commissioni di prima istanza o provinciali, se al tempo della formazione del ruolo le Commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunziato;

4. Applica ai redditi tassabili l'aliquota dell'imposta con gli aumenti ordinati dalla legge e con le relative addizionali;

5. Iscrive l'imposta fondiaria principale di cui all'articolo 9, 2° paragrafo, della legge, e vi applica il 5 per cento con gli aumenti ordinati dalla legge e con le relative addizionali;

6. Fa la somma in ciascuna colonna per ogni pagina e la riporta nella recapitolazione del ruolo.

Le addizionali all'imposta e agli aumenti accennate ai numeri 4 e 5 constano di due centesimi per lira per le spese di distribuzione, e degli aggi per la riscossione.

Art. 102. I ruoli devono essere spediti dall'agente all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'intendente di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina e, riconosciutili regolari, li trasmette al prefetto.

Il prefetto rende esecutivi i ruoli e li restituisce all'intendente, il quale li invia al sindaco per la pubblicazione prescritta dallo articolo 24 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

Capitolo X. — *Accertamenti suppletivi.*

Art. 103. L'agente fa d'ufficio la dichiarazione per i redditi sfuggiti all'accertamento principale e per i nuovi redditi sorti dopo il 30 giugno e non dichiarati dal contribuente.

Deve pure fare d'ufficio la rettificazione dei redditi definiti che non fossero stati tassati nel ruolo principale per l'intero ammontare risultante dai relativi titoli.

Inoltre ha cura che siano iniziate e continuate le operazioni di accertamento per quei redditi che, sebbene accertati da esso o dalle Commissioni, non fossero stati compresi nel ruolo principale, o fossero stati annullati per la mancata o la irregolare notificazione degli avvisi.

I redditi contemplati in questo articolo sono determinati con le norme stabilite nel presente regolamento, esclusa la formazione e pubblicazione della tabella, giusta l'art. 41 della legge, e sono assoggettati all'imposta mediante ruolo suppletivo.

Art. 104. Devono altresì essere iscritti nella scheda e nel registro e tassati in ruolo suppletivo:

a) I redditi che, quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli stabilito dall'articolo 83;

b) I nuovi e i maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo principale, o risultanti da sentenze dell'autorità giudiziaria;

c) I redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

Art. 105. I ruoli suppletivi vengono formati con le norme del capitolo precedente e pubblicati con le norme dell'articolo 30 del regolamento 25 agosto 1876, n. 3303 (Serie 2ª), per la riscossione delle imposte dirette.

Capitolo XI. — *Ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo.*

Art. 106. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'intendente di finanza per essere stata omessa o per non essere stata fatta a forma dell'articolo 81 la prescritta notificazione degli avvisi, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, provvederà con decreto motivato per lo sgravio delle quote d'imposta non legalmente iscritte, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 107. Per gli errori materiali di cui è parola nell'art. 52 della legge, i contribuenti possono ricorrere all'intendente, il quale dà la sua decisione. Entro il termine prescritto dal suddetto

articolo di legge l'agente può chiedere all'intendente l'autorizzazione di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorti a danno dei contribuenti.

Art. 108. Per la doppia iscrizione di uno stesso reddito nel ruolo di un comune o nei ruoli di due comuni nella stessa provincia o di due provincie diverse, quando non se ne contesti nè l'ammontare nè l'esistenza, può il contribuente ricorrere alla Intendenza di Finanza o al Ministero, secondo che la duplicazione siasi verificata nei ruoli di due comuni della stessa provincia o di due provincie diverse, e ciò senza pregiudizio del diritto di ricorrere alla Commissione provinciale o alla centrale.

Art. 109. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo i contribuenti, che non avendo fatto la dichiarazione o rettificazione si ritennero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla Commissione di prima istanza e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito non esisteva o era esente dall'imposta o soggetto alla ritenuta.

Art. 110. Si fa luogo allo sgravio d'imposta per cessazione di reddito:

a) Quando la cessione o l'esazione totale o parziale del capitale sia provata nei modi dell'art. 66 della legge, e la perdita totale o parziale sia giustificata;

b) Quando per i crediti, per i quali il creditore ha proceduto con l'esecuzione immobiliare, sia provato dal giudizio di graduazione che il credito stesso non fu in tutto od in parte utilmente collocato;

c) Quando sia provato che i redditi di categoria *C* e *D* in somma definita siano cessati in tutto od in parte;

d) Quando sia provato che i redditi variabili delle categorie *B* e *C* siano cessati intieramente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari.

Nel caso di passaggio di un esercizio di industria, commercio, professione od arte da un possessore ad un altro, non sarà ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore, quando esso non indichi il nome e cognome del suo successore.

La domanda di sgravio si fa con ricorso diretto all'intendente, od anche mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

La domanda di sgravio dev'essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dall'avvenuta cessazione, secondo che questa è anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione di prima istanza entro il termine di venti giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Quando l'intendente non creda giustificata la cessazione rinvia di uffizio l'esame e la decisione della domanda alla Commissione di prima istanza.

Decorsi i tre mesi dalla cessazione o dalla pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 111. Nei casi contemplati nei due articoli precedenti e nell'art. 106 dalla decisione della Commissione di prima istanza possono tanto l'agente quanto i contribuenti appellare alla Commissione provinciale, e contro la decisione di questa possono ricorrere alla Commissione centrale.

Per la forma, trasmissione e risoluzione dei ricorsi stessi sarà seguito il procedimento ordinario stabilito dal presente regolamento.

CAPITOLO XII. — *Ricorsi all'autorità giudiziaria.*

Art. 112. Per le questioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, e per quelle contemplate negli articoli 109 e 110, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribuente dell'ultima decisione delle Commissioni, che sia definitiva per sua natura o tale sia divenuta per mancanza d'appello, a' termini degli articoli 83, 94 e 95.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

Qualora i ricorsi siano risoluti in senso favorevole ai contribuenti, si fa luogo al rimborso della somma indebitamente pagata dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si fanno le opportune annotazioni sul registro e sul ruolo.

TITOLO IV.

Disposizioni diverse.

Art. 113. Coll'insediamento delle nuove Commissioni di prima istanza e provinciali cessano di funzionare quelle nominate per il biennio antecedente.

I ricorsi rimasti insoluti presso le Commissioni cessanti saranno definiti dalle nuove Commissioni.

Art. 114. L'applicazione delle sopratasse per omessa o inesatta dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile si fa con le norme della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (Serie 2ª) e del decreto 31 agosto 1873 n. 1566 (Serie 2ª).

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 69 della legge 24 agosto 1877 n. 4021 (Serie 2ª) e di quelle di cui all'art. 7 della legge precitata del 23 giugno 1873, sarà fatta dall'autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

Art. 115. La prova della denunzia dei redditi e dei crediti di cui agli art. 68 e 69 della legge deve darsi mediante certificato dell'agenzia delle imposte: quella del pagamento dell'imposta scaduta mediante la presentazione delle quietanze dell'esattore; quando si tratti di imposta non ancora iscritta in ruolo, se ne dovrà far constare dall'agente nel certificato.

Art. 116. Per ottenere la sospensione di iscrizione dell'imposta in ruolo nel caso del primo paragrafo dell'articolo 64 della legge, i contribuenti debbono presentare all'agenzia delle imposte il certificato in carta semplice del cancelliere giudiziario, che attesta dell'eseguito deposito della domanda di collocazione.

Nel caso del secondo paragrafo dell'articolo stesso il contribuente dovrà, o dare in comunicazione all'agente, perchè ne prenda nota, la sentenza che dichiara l'insussistenza totale o parziale del credito, o esibire un certificato della cancelleria giudiziaria che attesta della eseguita pubblicazione della sentenza.

Art. 117. Dalle agenzie delle imposte sarà tenuto un registro per annotarvi i redditi dei quali si sospende l'iscrizione nei ruoli e per notarvi l'esecuzione dei rimborsi o delle iscrizioni suppletive secondo i risultati dei giudizi.

I cancellieri dell'autorità giudiziaria hanno obbligo di notificare alle agenzie delle imposte i risultati dei giudizi di espropriazione e graduazione e di informarle della definizione in appello delle questioni relative a crediti dichiarati inesistenti con sentenza di prima istanza.

Art. 118. Le schede, e gli avvisi per atti dell'agenzia, o per decisioni delle Commissioni e degli uffici amministrativi, devono essere dall'agente o notificati ai contribuenti per mezzo di messi speciali, o spediti al sindaco, il quale ne cura la notificazione ai contribuenti per mezzo dei servienti comunali.

Art. 119. Le cifre portate sui ruoli non possono mai essere cancellate nè corrette.

Gli sgravi nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sono ordinati dall'intendente di finanza ed eseguiti nei modi indicati al capitolo 1°, titolo VI del regolamento 25 agosto 1876 sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 120. I modelli per il servizio della imposta di ricchezza mobile in esecuzione della legge e del presente regolamento sono determinati dal Ministro delle Finanze.

Art. 121. La Direzione generale delle imposte dirette può delegare agli intendenti di finanza le attribuzioni che le sono affidate dal capitolo secondo del titolo II.

Parimente il prefetto può delegare ai sottoprefetti le attribuzioni che gli sono affidate dagli articoli 7 e 11.

Art. 122. Tutto il carteggio fra i pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo anche provinciale e comunale, o fra le Commissioni e i diversi uffici pubblici, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio, senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dall'Amministrazione delle poste, e in mancanza di questo, la qualità del mittente con la sua sottoscrizione.

TITOLO IV.
Disposizioni transitorie.

Art. 123. Per l'applicazione dell'imposta dell'anno 1878 restano ferme le liste rivedute dalle Giunte municipali in base alle disposizioni del regolamento approvato col decreto Reale 25 agosto 1870, n. 5828.

È fatta facoltà ai contribuenti di rinnovare entro il mese di settembre dell'anno 1877 la dichiarazione dei loro redditi di ricchezza mobile sulle basi e con le norme della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (Serie 2ª), e del presente regolamento.

Coloro che entro il predetto mese non rinnoveranno le dichiarazioni, si intenderà che abbiano confermato, per tutti gli effetti della legge succitata, le dichiarazioni e rettificazioni presentate nei precedenti mesi di luglio e di agosto, e in difetto di queste s'intenderà che abbiano confermato l'accertamento del 1877.

I termini per le elezioni di rinnovamento delle Commissioni di prima istanza e provinciali e per la pubblicazione delle tabelle saranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con decreti del 1° luglio 1877:

Gandini Pietro, sostituto avvocato dei poveri presso il tribunale di Alessandria, dispensato da tale ufficio;

Recchia Crescenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Lanciano, collocato a riposo;

Scappini Gaetano, presidente del tribunale civile e correzionale di Breno, id.;

Tiraterra Pietro, giudice del tribunale civile e correzionale di Perugia, in aspettativa, confermato nell'aspettativa;

De Vanna Tommaso, id. di Rossano incaricato dell'istruzione penale, nominato vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Trapani;

Spadari Francesco, presidente del tribunale civile e correzionale di Modica, tramutato in Catania;

La Rocca Stefano, vicepresidente id. di Trapani, id. in Messina;

Primiceri Luigi, giudice supplente del tribunale di commercio di Napoli, dispensato da tale ufficio;

Secco Suardo cav. Giulio Cesare, consigliere della Corte d'appello di Genova, destinato a prestar servizio alla Corte di cassazione di Torino;

Perocchio Giustiniano, presidente del tribunale civile e correzionale di Casale, nominato consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Torino;

Garbasso Luigi, id. di Varallo, tramutato in Casale;

Spingardi Giuseppe, giudice id. di Torino, nominato presidente del tribunale di Mondovì;

Leone Carlo, id. di Vigevano, id. reggente la presidenza del tribunale di Varallo;

Pettinato Michelangelo, commerciante, nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Catania;

Niutta Ilario, presidente del tribunale civile e correzionale di Potenza, tramutato in Cassino;

Guerra Domenico, id. di Sant'Angelo dei Lombardi, id. in Potenza id.;

Rossi Gaetano, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Campobasso;

Mascolo Emmanuele, id. id., id. di Salerno;

Cerchi Francesco, procuratore del Re presso il tribunale di Melfi, id. in Lanciano;

Pallotta Giacomo, vicepresidente del tribunale di Salerno, id. di Lagonegro;

De Angelis Gregorio, id. di Avellino, id. di Sant'Angelo de' Lombardi;

Petrella Ugo, id. di Lecce, id. di Lecce;

Cosentini Antonio, giudice del tribunale di Salerno, nominato vicepresidente del tribunale di Avellino;

Grassi Francesco, giudice del tribunale di Salerno applicato all'ufficio d'istruzione penale, id. in S. Maria Capua;

Petrignani Salvatore. id. di Trani. id. in Lecce;

Capobianco Giovanni, id. di Santa Maria Capua, tramutato in Napoli;

Petruccelli Luigi, id. id., id. id;

Giordano Raffaele, id. di Avellino, id. in Salerno;

Mariottino Enrico, id. di Potenza, id. in Benevento;

D'Ippolito Giuseppe, id. a Cassino, id. in S. Maria Capua;

Conti Giuseppe, id. di Lucera, id. id.;

Mazzella Paolo, id. di Isernia, id. in Cassino;

Beltrani Francesco, id. di Sala Consilina, id. in Benevento;

De Nigris Raffaele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale d'Isernia, nominato giudice di quello stesso tribunale;

Vardè Vincenzo, pretore del mandamento di Avellino, nominato giudice del tribunale di Avellino;

Gambarotta Giovanni Angelo, uditore destinato alle ff. di vicepretore del mandamento di Borgo Dora di Torino, id. sostituto all'avvocato dei poveri presso il tribunale di Alessandria;

Ferretti Antonio, procuratore del Re presso il tribunale di Rocca S. Casciano, tramutato in Grosseto;

Seghieri Amerigo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Livorno, nominato reggente il posto di procuratore del Re presso il tribunale di Rocca S. Casciano;

De Rossi Gioacchino, pretore del mandamento di Torricella Peligna, tramutato al mandamento di Atessa;

De Luigi Giovanni, id. di Bomba, id. di Torricella Peligna;

Barba Carlo, id. di Castiglione, id. di Bomba;

Maselli Francesco, id. di Cantalupo, id. di Agnone;

Ciamarra Nicola, id. di Agnone, id. di Cantalupo;

Brunazzi Giuseppe, id. di Montemarciano, id. di San Felice sul Panaro;

Policreti Gio. Battista, id. di Sommatino, id. di Montemarciano;

Fiani Augusto, vicepretore del 2° mandamento di Pistoia, nominato pretore del mandamento di Sommatino;

Colantoni Saverio, id. di Pescina, id. di Accumoli;

De Domenico Francesco, pretore del mandamento di Gallina, collocato in aspettativa per un anno a sua domanda;
Zagari Guerrino, id. di Grottina, tramutato al mandamento di Gallina;
Santini Giacomo, id. del 2° di Brescia, id. al 3° di Brescia;
Chiodera Ignazio, id. di Rovato, id. al 2° id.;
Turotti Francesco, id. di Vestone, id. di Rovato;
Bolis Luigi, id. di Preseglie, id. di Vestone;
Cupis Scipione, nominato pretore del mandamento di Preseglie;
Stefanelli Arcangelo, vicepretore del mandamento di Teora, id. di Tursi;
Ligniti Nicola, uditore e vicepretore del mandamento di Tursi, dispensato in seguito a sua domanda dall'ufficio di vicepretore;
Giovene Alfonso, pretore del mandamento di Acquapendente, tramutato al mandamento di Ferrandina;
Thaon di Revel Vittorio, uditore applicato alla procura generale di Torino, destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento Po in Torino;
Lucat-Albino Felice, nominato vicepretore del mandamento di Châtillon;
Ghibaudo Andrea, id. di Villafalletto;
Francolini Carlo, id. di S. Casciano in Val di Pesa;
Bellobono Filippo, già pretore del mandamento di Tolfa, collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute, confermato nell'aspettativa medesima per altri mesi sei dal 1° luglio 1877;
Paolinelli Arsenio, id. di S. Benedetto del Tronto, id., id. per un anno dal 1° aprile 1877.

Con decreti del 5 luglio 1877:

Civello Cesare, pretore del mandamento di Prizzi, tramutato al mandamento di Troina;
Cantelli Domenico, id. di Lugagnano d'Arda, id. di Cortemaggiore;
Del Val Luigi, id. di Ferriere, id. di Lugagnano d'Arda;
Ruggeri Domenico, id. di S. Giovanni Rotondo, id. di Mola di Bari;
Palma Giuseppe, id. di Serracapriola, id. di Trinitapoli;
Alvigini Niccolò, id. di Ottiglio, id. di Ticineto;
Panizzoni Virgilio, id. di Caprino Veronese, id. di Tregnago;
Dall'Oglio Carlo, id. di Tregnago, id. di Aviano;
Giavedoni Domenico, id. di Aviano, id. di Latisana;
Sandri Francesco, id. di Agordo, id. di Biadene;
Smichelotta Giovanni, id. di Latisana, id. di Agordo;
Porcellini Giovanni Battista, id. di Pianella, id. di Vasto;
Restaldi Clemente, id. di Sant'Angelo in Vado, applicato temporaneamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, id. di Ugento continuando in detta applicazione;
Miccoli Angelo, nominato pretore del mandamento di Serracapriola;
Marini Aniceto, vicepretore nel mandamento di S. Angelo in Vado, id. di S. Angelo in Vado;
Cerchi Gherardo, già pretore di Edolo, dimissionario, id. di Ferriere;
Gioia Nicola, uditore e vicepretore incaricato di reggere la pretura di Presicce, tramutato col medesimo incarico al mandamento di Novoli;
Bianchetti Angelo, pretore del mandamento di Biadene, sospeso dalla carica, id. di Castiglione dei Pepoli, nel quale prenderà possesso col cessare della sospensione;
Franchini Guido, id. di Castiglione dei Pepoli id. id., richiamato in attività di servizio nel mandamento di Caprino Veronese a datare dal 16 luglio 1877;
Scotti Luigi, nominato pretore del mandamento di Ottiglio;
Rizzuto Vito, id. vicepretore del mandamento di Caltabellotta;
Sartorelli Lorenzo, vicepretore del 1° mandamento di Firenze, destinato in missione temporanea di vicepretore nel mandamento di Carrara;
Pollo Camillo, pretore di Vercelli, collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute per mesi sei dal 1° luglio 1877;
Rinaldi Pasquale, già pretore del mandamento di Vittoria, collocato in aspettativa per motivi di salute, confermato nell'aspettativa medesima per altri mesi sei dal 1° luglio 1877;
Meli Emilio, presidente del tribunale di commercio di Pesaro, collocato a riposo;
Carini Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Milano, id. e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere d'appello;
Simoncini cav. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, tramutato in Messina;
Adragna Mazzarese cav. Giuseppe, id. di Messina, id. in Palermo;
Mangano Pulvirenti cav. Giuseppe, id. di Palermo, id. in Catania;
Rossi Andrea, presidente del tribunale civile e correzionale di Crema, id. in Mantova;
Malaman Antonio, vicepresidente id. di Bergamo, nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Crema;
De Andreis Lorenzo, id. di Genova, id. in Chiavari;
Guascone Ferdinando, giudice del tribunale civile e correzionale di Genova, id. vicepresidente dello stesso tribunale;
Micheli Carlo, id. di Brescia, id. di Bergamo;
Tocco Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabro, incaricato di reggere la procura del Re in Rossano;
Martino Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, richiamato al precedente suo posto presso il tribunale civile e correzionale di Rieti;
De Ruggiero Salvatore, id. in Trapani, destinato a prestar servizio presso il tribunale civile e correzionale di Firenze;
Cappone Francesco, id. di Rieti, richiamato al tribunale civile e correzionale di Napoli;
Maddalo Raffaele, id. di Lecce, tramutato in Trani;
Blavet di Brige Giuseppe, id. di Genova applicato all'ufficio del Pubblico Ministero, id. in Torino;
Pesocco Alessandro, pretore del mandamento Palazzo S. Gervasio, nominato aggiunto giudiziario ed applicato alla procura del Re in Genova;
Bacchialoni Adolfo, uditore e sottosegretario nella procura generale presso la Corte d'appello di Torino, id. in Torino.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 622132 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 105, al nome di Sacchi Carlotta, fu Andrea, vedova di Tonazzi *Giuseppe*, domiciliata in Intra (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sacchi Carlotta, fu Andrea, vedova di Tonazzi *Battista*, fu Giuseppe, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 29 agosto 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Stando a ciò che si telegrafa da Londra ai giornali tedeschi, l'ambasciatore inglese presso la Sublime Porta, signor Layard, avrebbe annunziato al suo governo che, allo scopo di impedire nuove violazioni della convenzione di Ginevra da parte delle truppe turche, il granvisir ha ordinato che le disposizioni di questa convenzione, tradotte in lingua turca, siano distribuite fra le truppe. In pari tempo si sarebbero prese le necessarie disposizioni per impedire nuovi eccessi da parte dei circassi e di altre truppe irregolari.

Il natalizio dell'imperatore Francesco Giuseppe fu festeggiato al quartiere generale russo con un banchetto al quale furono invitati gli ufficiali austriaci. Lo Czar, al dire della *Presse* di Vienna, fece, in questa occasione, il seguente brindisi: " Bevo alla salute di S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe, mio amico e fratello. Desidero e spero che l'amichevole accordo fra l'Austria e la Russia possa mantenersi sempre per la prosperità di entrambi gli Stati. „ Il brindisi fu seguito da fragorosi evviva e la banda musicale intuonò l'inno nazionale austriaco.

L'*Eastern Budget* di Londra è informato che l'imperatore di Germania è sempre più soddisfatto della sua recente visita a Gastein ed Ischl. " Quanto più veggo l'Austria, avrebbe egli detto, tanto più l'amo, ed il pensiero che da ora innanzi l'impero germanico vivrà sempre non solo in pace, ma in cordiale amicizia col suo vicino, contribuisce molto a rendere felici gli ultimi giorni della mia vita. „

Il *Daily News* di Londra del 27 agosto reca un particolareggiato rapporto del suo corrispondente sul combattimento al passo di Schipka. Da principio il passo era difeso da soli tre mila russi, ma ora il numero dei difensori ascenderà a 13 mila uomini. Le forze turche sarebbero state di 50 mila uomini. Giovedì, 23, il passo era quasi perduto per i russi, ma a tempo opportuno sono giunti dei rinforzi e il giorno appresso i turchi furono scacciati dalle posizioni conquistate. Il generale Dragomiroff è ferito.

Il corrispondente cavalcando verso Gorny Studen, ha incontrato per via grandi masse di fanteria e d'artiglieria che si affrettavano verso il passo e che gli parevano sufficienti a difendere la posizione.

Il 26 la battaglia fu rinnovata, ma il generale Radetzky rimase padrone del passo, il quale è da considerarsi come salvato, semprechè a Suleyman pascià non riesca di spingere una colonna attraverso un altro passo.

Il *Times* ha da Belgrado in data 26 agosto che la Scupcina sarà convocata in sessione straordinaria per decidere se la Serbia debba continuare a osservare la neutralità, oppure se avrà a prender parte alla guerra. Tutti i comandanti di truppe hanno ricevuto l'ordine di recarsi a Belgrado per assistere ad un Consiglio militare.

Secondo un dispaccio da Berlino indirizzato allo stesso giornale, parrebbe probabile che la Serbia prenderà parte alle ostilità subito che le riserve russe saranno arrivate in Bulgaria.

Stando a ciò che scrivono da Costantinopoli allo *Standard*, anche alla Porta sarebbero convinti che la Serbia darà prossimamente di piglio alle armi. Lo stesso *Standard* rileva da Vienna che, in seguito all'agitazione bellicosa che va crescendo in Serbia, due *monitors* austriaci, *Maros e Leitha*, i quali sono ordinariamente ancorati a Semlino, hanno ricevuto l'ordine d'incrociare sul confine serbiano.

La *Politische Correspondenz* di Vienna reca a sua volta il seguente telegramma da Belgrado, 27 agosto:

" Il Consiglio dei ministri tenuto ieri sotto la presidenza del principe Milano decise definitivamente che l'esercito serbo coopererà coll'esercito russo in Bulgaria. È stata pure fissata la distribuzione del comando dei diversi corpi.

" La Deputazione inviata dagli insorti bosniaci con a capo il pope Karau sta trattando col ministro della guerra, signor Gruich, per la formazione di alcuni battaglioni di volontari serbi, comandati da ufficiali serbi, da mandarsi al campo degli insorti in Bosnia. Gli insorti offrono pure alla Serbia il comando generale di tutte le bande di volontari bosniaci; finora però il governo serbo si mostra poco disposto a dare ascolto alle domande degli insorti della Bosnia.

" Il Consiglio dei ministri ha deliberato di prendere l'iniziativa della conciliazione di tutti i partiti per poter rivolgere tutte le forze all'azione militare. Se ciò si ottiene si formerebbe un ministero di coalizione. La dichiarazione di guerra sarà preceduta da una straordinaria convocazione della Scupcina. Dal quartiere generale russo è arrivato il principe Zeschew e tiene delle conferenze col ministro Ristich e col ministro della guerra. „

La *Gazzetta di Colonia* pubblica un dispaccio da Costantinopoli nel quale si riferisce che dei leggeri dissensi sono sopravvenuti nelle relazioni fra l'Austria-Ungheria e la Porta.

Ecco a quale proposito:

Il comandante di Adakaleh ha trattenuto un bastimento austriaco che trasportava a destinazione di Vetierowa cinquantamila quintali di rotaie da ferrovia ed ha sequestrato il carico. Il conte Zichy avendo protestato a Costantinopoli contro tale misura e reclamato la restituzione delle rotaie, la Porta ha sottomesso questo affare ad un severo esame.

Dopo raccolte tutte le informazioni necessarie, le autorità ottomane ritennero che le rotaie di ferrovia pronte a venire collocate sulle linee dovevano considerarsi come contrabbando di guerra e trattenersi sino al termine della guerra. Le autorità ottomane avevano infatti saputo che le rotaie non dovevano servire per linee ferroviarie del Banato della Rumenia, ma sibbene alla linea militare da Bender a Galatz.

L'incidente non è ancora stato definito.

Il *Moniteur Universel* si crede in grado di assicurare che il governo non ha mai avuto intenzione di processare tutti i giornali che hanno riprodotto il discorso pronunziato dal signor Gambetta a Lilla. I processi non si sarebbero aperti che contro il sig. Gambetta medesimo (a seconda di quanto il telegrafo ha già annunziato) e contro la *République française*.

Quanto poi al ritardo frapposto dal governo ad adottare una tale determinazione, il *Moniteur* ne dà le seguenti ragioni.

Il discorso del signor Gambetta apparve nella *République française* del 17 agosto nel momento stesso in cui il maresciallo accompagnato dal presidente del Consiglio partiva per Cherbourg.

Nel Consiglio di ministri che fu tenuto il giorno 21, appena il maresciallo tornò, la questione fu agitata, ma tre ministri erano assenti ed il guardasigilli espresse l'avviso che non si dovesse deliberare senza che il gabinetto si trovasse al completo.

Ciò accadde sabato scorso e tosto si trattò di quest'affare e si deliberò che dovesse procedersi.

Una corrispondenza da Berna al *Journal de Genève* fa sapere che la Commissione nominata nella sessione di giugno dalle Camere federali per studiare la situazione finanziaria della Confederazione e presentare delle proposte atte a rimediarvi, prosegue i suoi lavori.

In quanto alle nuove fonti di reddito, si inclina a credere che la revisione delle tariffe doganali basterà per ristabilire l'equilibrio ed anche a ricondurre le finanze federali nella condizione prospera in cui si trovarono per molti anni. Ma il nuovo progetto preparato dal Consiglio federale non è ancora adottato, e solleva, del resto, numerosi reclami, perchè molti articoli sono troppo tassati.

Sarà possibile che venga notevolmente modificato dalle Commissioni e, in ultima analisi, dalle Camere, e che si ritorni forse ad altri progetti di cui fu questione, e particolarmente ad un'imposta sul tabacco.

Checchè sia, anche ammettendo il principio dell'aumento delle tariffe, si vede che non è punto necessario di far produrre ai pedaggi circa otto milioni di più che oggi, somma che sembra troppo ragguardevole pei bisogni attuali, a meno che non si voglia slanciarsi in spese superflue.

Per quanto concerne le economie, la sezione della Commissione del Consiglio nazionale, incaricata di esaminare l'amministrazione militare, crede che si possa in questo ramo di servizio ottenere delle vantaggiose ed importanti modificazioni.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 29. — I giornali annunziano che il tribunale di Lilla incominciò l'istruttoria nel processo contro Gambetta. Tutti i documenti furono riuniti e saranno presto uditi i testimoni. Il pubblico ministero stese ieri la requisitoria che sarà intimata a Gambetta.

Costantinopoli, 28. — Parecchi ufficiali russi fatti prigionieri sono giunti a Costantinopoli.

Un telegramma di Suleyman pascià annunzia che i russi tentano di riprendere l'altura di Alikerizebel occupata dai turchi a sinistra di Schipka, ma furono respinti dopo parecchi attacchi, riportando gravi perdite.

Suleyman pascià conferma che i combattimenti nel passo di Schipka durano senza interruzione da martedì scorso. Gli attacchi contro le fortificazioni continuano. I russi ebbero diggià 3000 uomini fra morti e feriti: Le perdite dei turchi non sono ancora conosciute. I turchi s'impadronirono di 2000 fucili.

Savfet pascià, ex ministro degli affari esteri, fu nominato ministro della giustizia, in luogo di Hassim pascià, che fu nominato presidente del Senato.

Pietroburgo, 29. — Un dispaccio ufficiale di Gorny-Studen, in data del 28, reca: Da ieri il fuoco cessò quasi completamente nel passo di Schipka. Oggi tutto è tranquillo. I russi mantengono le posizioni. I turchi si trovano dietro le montagne circostanti, lontani dalle batterie.

Il generale Nepokoitschitzky fu inviato a Schipka per studiare la situazione. Le perdite dei russi dal 21 fino al 27 agosto ascendono a 2480 feriti. Ignorasi il numero dei morti.

Verso Plevna e Loftscha tutto è tranquillo.

La colonna del principe ereditario ebbe dopo il 23 agosto soltanto due scontri di avanguardia.

Gibilterra, 28. — È partito per Marsiglia e Genova il postale *Europa*, della Società Lavarello.

Pietroburgo, 29. — La *Gazzetta di Pietroburgo* ha da Kuruk-Dara, in data del 27:

« I turchi, avendo fortificato l'altura di Kizil-Tepè, discesero nel campo di Alàji, posto nella vallata. La nostra avanguardia fu trasportata da Bakdyklar ad Agousla, a 2 verste e mezza di distanza. Le nostre perdite ascesero a 245 morti, fra i quali 8 ufficiali, e a 746 feriti, fra i quali 34 ufficiali. »

Pietroburgo, 29. — La colonna Schelkownikoff il 18 corrente prese d'assalto il passo di Gagrin (Caucaso) e scacciò il 23 i turchi e gli abscasi da Guidava.

Pietroburgo, 29 — Le ultime notizie ricevute nei circoli ufficiali da Schipka vanno fino a ieri e fanno conoscere che i movimenti offensivi dei turchi non indeboliscono. Gli assalti dei turchi finora rimasero senza un risultato durevole.

Nel combattimento di sabato, 25, in Asia, nessuna delle due parti ottenne un successo.

Vienna, 29. — La *Corrispondenza politica* ha da Bukarest, 29:

« Una parte delle truppe rumene passò il Danubio presso Korabia. Il principe seguirà col grosso dell'esercito, appena sarà terminato il ponte.

« La Rumenia non ha conchiuso, nè conchiuderà una convenzione militare con la Russia. L'esercito rumeno opererà d'accordo con l'esercito russo, ma conserva la sua individualità e rimane sotto il comando del principe.

« La divisione rumena presso Plevna ebbe diggià uno scontro coi turchi e si diportò bravamente. »

Belgrado, 29. — Gruic fu nominato capo dello stato maggiore serbo.

L'intendenza russa compera in Serbia grani e bestiame.

Cettigne, 29. — Oggi è qui giunto il deputato italiano conte Serristori.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Dalla Direzione di statistica e dello stato civile presso il comune di Roma è stato pubblicato il bollettino demografico-meteorico per la settimana decorsa dal 29 luglio al 4 agosto 1877, bollettino che riassumiamo nel seguente modo:

Al 30 giugno 1877 la popolazione di Roma era di 278,607 abitanti, compresi 7707 militari.

Dal 29 luglio al 4 agosto 1877 in Roma si ebbero: 18 emigrazioni e 90 immigrazioni, 16 matrimoni, 152 nascite e 153 decessi.

Nella settimana corrispondente dell'anno 1876 si ebbero in

Roma: 14 emigrazioni e 92 immigrazioni, 23 matrimoni, 140 nascite e 158 morti.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio sul Campidoglio, all'altezza di metri 63 43 sul livello del mare, resulta che dal 29 luglio al 4 agosto 1877 la temperatura massima fu di centigradi 29,3 e di 17,3 la temperatura minima.

Nella stessa settimana dell'anno 1876 la temperatura massima fu di centigradi 31,6 e di 19,9 la temperatura minima.

La galleria del Gottardo. — *Journal de Genève* del 28 scrive che, nella settimana decorsa, il progresso dei lavori nella galleria del Gottardo fu di metri 16 60 dalla parte di Goeschenen e di metri 21 30 dalla parte di Airolo. Totale metri 37 90. Media quotidiana, 5 metri e 40 centimetri.

Siccome il terreno presentava delle frane, si dovette sospendere il lavoro per tre giorni a Goeschenen e per due giorni ad Airolo.

Congresso per la filossera. — Le deliberazioni che il Congresso di Losanna adottò come basi per la stipulazione di un trattato internazionale sono le seguenti:

I. Completare in ogni Stato la legislazione, in guisa da dare al governo i poteri necessari per sostituire, all'uopo, l'azione amministrativa a quella dei proprietari, sopra i vigneti filosserati, per preservarli, ed a spese di chi di diritto.

II. Determinare, secondo il progresso del flagello nell'interno di ciascun Stato, il perimetro delle zone invase dalla malattia e quello delle zone riputate sane dopo investigazione.

III. Organizzare in ciascuno Stato, secondo le diverse circoscrizioni amministrative, dei Comitati di sorveglianza e di studio, ovvero un servizio di commissari ed agenti, in numero sufficiente, ai quali sarebbero affidate l'applicazione delle misure prescritte dalla legge pel trattamento, l'ispezione e la custodia dei vigneti, ed anche le constatazioni da farsi sulle vigne, giardini, tepidarii, vivai e sulle piante di vite isolate di ogni specie.

IV. Regolare nell'interno, da circoscrizione a circoscrizione, siano sane o infette codeste circoscrizioni, la circolazione delle piante di vite, sarmenti o frammenti che ne provengono.

V. Prescrivere il modo d'imballaggio delle materie qui sopra indicate e le precauzioni da prendersi per la disinfezione o la distruzione degli oggetti coi quali codeste materie sarebbero state in contatto, allorquando provengono da una circoscrizione in cui esiste la malattia.

VI. Regolare tra i diversi Stati contraenti, conformemente ai principii adottati dal Congresso, il transito, l'ammissione o la espulsione:

1° Delle piante di vite, frammenti e prodotti di questa pianta;

2° Delle piante, arbusti e prodotti diversi dell'orticoltura.

VII. Prescrivere il modo d'imballaggio dei prodotti qui sopra menzionati e ammessi alla circolazione internazionale, indicare gli uffici di dogana per i quali sarà loro aperto l'ingresso nei differenti Stati ed il controllo al quale essi potranno essere assoggettati.

VIII. Stabilire il luogo internazionale che sembrerà agli Stati più proprio a favorire il complesso d'azione regolato dalla Convenzione.

Sinistri marittimi. — La Direzione dell'ufficio *Veritas* di Parigi pubblica il seguente prospetto statistico dei sinistri marittimi che furono segnalati durante il mese di giugno prossimo passato:

Le *navi a vela* segnalate perdute furono 131, comprendendo in quel totale 47 navi che si *suppongono perdute*, perchè non se ne ebbero più notizie. Di quelle 131 navi, 28 erano inglesi, 27 danesi, 26 americane, 14 francesi, 8 tedesche, 6 italiane, 4 norvegesi, 2 olandesi, 2 peruviane, 2 spagnuole, 2 portoghesi, 2 svedesi e 13 di nazionalità ignorata.

Le *navi a vapore* segnalate perdute furono 6, vale a dire 3 inglesi, una americana, una spagnuola ed una francese.

Notizie sanitarie. — La *Pall Mall Gazette* ha da Alessandria di Egitto in data del 23 agosto:

« Il vascello da guerra francese, *La Corrèze*, partito da Saïgon per Suez, è passato da Aden con dei cholerosi a bordo. Cinquanta uomini del suo equipaggio sono morti e centotrenta sono ancora ammalati. L'ufficio sanitario egiziano prese i necessari provvedimenti per prevenire il contagio. »

Importazione in Inghilterra della carne fresca dall'America. — Il giornale *San Francisco Market Review* del 12 luglio 1877 reca i seguenti dati sullo sviluppo del commercio di carni fresche fra l'America e l'Inghilterra. Il trasporto di carni fresche dall'America in Inghilterra e Scozia, come si rileva dai dati pubblicati dall'ufficio statistico, ha preso dall'ottobre 1875 sino alla fine di maggio 1877 uno sviluppo che può dirsi sorprendente, e questi dati serviranno certo ad indurre gli economi rurali a cercar altri mercati migliori di quelli della madre patria per procurarsi quei prodotti che sono loro necessari e possono venir ben conservati mediante il nuovo apparato refrigerante.

Il totale della carne imbarcata nell'ottobre 1875 non oltrepassò i 36,000 funti, del valore di 2800 dollari. Sino alla fine di aprile 1876 non si fece alcuna spedizione per la Scozia, ma già nel maggio stesso ne vennero spediti 100,000 funti del valore di 8000 dollari. Filadelfia sino all'ottobre 1876 non partecipò menomamente alla esportazione; da quell'epoca però vennero esportati da quel porto 4,677,560 funti del valore di 438,044 dollari.

Durante l'epoca accennata di 18 mesi, che si compiva al 31 marzo 1877, l'esportazione da Nuova York verso l'Inghilterra e la Scozia aumentò a 29,601,250 funti del valore di 2,588,439 dollari, locchè forma una esportazione totale da Nuova York a Filadelfia verso l'Inghilterra e la Scozia di 34,278,200 funti del valore di 3,026,483 dollari.

Come si è accennato sopra, l'esportazione totale di Nuova York nell'ottobre 1875 non fu che di 36,000 funti del valore di 2800 dollari; quest'esportazione si è da quell'epoca aumentata tanto che nel marzo 1877 rappresentava la cifra di 6,262,335 funti con un valore di 547,762 dollari.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 29 agosto 1877 (ore 14 49).

Barometro abbassato fino a 3 mill. in Piemonte, nel Veneto, nelle Marche e a San Remo; quasi stazionario nel resto d'Italia. Venti forti di nord-ovest e nord-est, e mare agitato o mosso dal Gargano al Capo Leuca e a Messina. Calma perfetta altrove. Bel tempo generale. Pressioni diminuite fino a 3 mill. Tempo calmo e bello anche in Austria. Cielo coperto e piogge nella notte a Pietroburgo. Ieri vento fortissimo di maestrale presso Otranto; grecale forte a Firenze. Continuerà in generale il dominio del tempo bello e calmo.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 30 agosto 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	75 20	75 15	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 25
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 85
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1162 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	424 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	407 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	633 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 45	109 20	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 45	27 40	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 93	21 91	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 77 47 1/2 cont. – 77 45 liquidazione.

Prezzi di compensazione: 77 40 Rendita; 1162 Banca Rom.; 424 Banca Generale; 633 Gas.

Il Sindaco: A. PIERI.

Osservatorio del Collegio Romano — 29 agosto 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,9	761,0	760,1	760,9
Termomet. esterno (centigrado)	22,4	33,0	32,2	25,6
Umidità relativa...	63	34	34	74
Umidità assoluta...	14,35	12,88	12,76	17,87
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 3	O. SO. 5	O. SO. 18	S. 7
Stato del cielo.......	0. belliss.	0. belliss.	0. bello	0. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: **Massimo = 33,3 C. = 26,6 R. \| Minimo = 20,5 C. = 16,4 R.**

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA per le imprese della somministrazione di carri e cavalli con o senza conducente e di giornalieri pel servizio del pubblico inaffiamento ed altri servizi di nolo, nonchè della manutenzione di strade.

In eseguimento di deliberazione dell'8 agosto corrente colla quale la Giunta municipale accettò un'offerta stata presentata per le infradesignate imprese subordinatamente all'esperimento dell'asta,

Si notifica che alle ore 2 pomeridiane di giovedì 6 del prossimo venturo mese di settembre, nel civico palazzo e nella sala destinata alle adunanze della prefata Giunta, con assistenza del sindaco, o di un suo delegato, e coll'opera del segretario sottoscritto, si procederà, col metodo dei partiti segreti, secondo le norme del regolamento approvato con decreto Reale del 4 settembre 1870, all'incanto delle predette imprese, divise come infra in due parti, e descritte sotto il titolo di lotto primo negli appositi capitolato speciale di condizioni ed elenchi al medesimo annessi, approvati dalla Giunta in seduta del 7 ultimo scorso febbraio, modificati poi dalla stessa Giunta colla deliberazione dell'8 agosto predetto.

Designazione delle imprese.

Prima parte. — Impresa della somministrazione dei carri e dei cavalli con o senza conducente e di altri giornalieri, pel servizio del pubblico inaffiamento e per altri servizi di nolo;

Seconda parte. — Impresa della manutenzione delle strade nazionali e provinciali entro la cinta daziaria, comunali e vicinali di pianura nel territorio di Torino, secondo che trovansi classificate nelle sezioni 1a, 2a e 3a dei prementovati elenchi.

I concorrenti dovranno fare partito separato per ciascuna delle due parti in cui le imprese sono divise.

L'aggiudicazione seguirà a favore di quello fra i concorrenti che, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo d'un tanto per cento sui prezzi prestabilito dal sindaco in ischeda suggellata, presenterà maggiore convenienza, avuto riguardo all'importare delle due distinte imprese, sotto l'osservanza dei precitati capitolato ed elenchi (escluso quanto trovasi in essi riferibile alla manutenzione delle strade di collina sotto il titolo di secondo lotto), nonchè degli altri capitolati ed elenco in quello enunciati.

Le imprese avranno principio col 1° ottobre 1877 e termine col 31 dicembre 1883.

Per semplice norma dei concorrenti si dichiara che l'annuo importo della prima parte delle imprese può ascendere a lire 40,000, e quello della parte seconda può ascendere a lire 50,000.

Per essere ammesso a far partito ciascun aspirante dovrà fare a mani del civico tesoriere, pur presente all'incanto, il deposito di lire 9000 in danaro o in titoli del Debito Pubblico del Regno d'Italia o di questa Città al portatore ed al valore in corso. I depositi dei non deliberatari saranno loro restituiti non appena terminato l'incanto, e quello del deliberatario sarà ritenuto fino alla stipulazione dell'atto di sottomissione con cauzione, a cui si addiverrà entro 5 giorni dopo il deliberamento definitivo.

Le schede d'offerta estese su carta bollata ad una lira, sottoscritte e sigillate, saranno, all'apertura dell'incanto, rimesse dai concorrenti in persona a mani del sindaco, o del suo delegato, il quale ne darà lettura agli astanti.

Il periodo di tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso non inferiore al vigesimo sui prezzi di aggiudicazione, e quello per la pubblicazione degli avvisi vennero dalla Giunta, colla precitata deliberazione abbreviati a 5 giorni, che pei fatali vanno a scadere alle ore 2 pomeridiane di martedì 11 settembre anzidetto.

I precitati capitolati delle condizioni ed elenchi delle strade cogli elenchi dei prezzi, a cui sono subordinate le imprese, sono visibili nel civico ufficio di Economia tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Le spese tutte degli incanti, dell'atto di sottomissione con cauzione ed ogni altra accessoria sono a carico del deliberatario.

Torino, dal palazzo municipale, addì 29 agosto 1877.

4331 *Il Segretario:* Avv. PICH.

AVVISO.

I signori Giuseppe, Antonio e Camillo padre e figli Topi credono opportuno di render noto a chiunque possa averne interesse che con sentenza di questo ecc.mo tribunale dei 17 e 24 aprile p. p., registrata il 27 detto, vol. 57, n. 6759 atti giudiziari, e notificata il 9 maggio successivo, fu dichiarata la inabilitazione del loro rispettivo figlio e fratello Alessandro, e che il Consiglio di famiglia, con deliberazione presa innanzi il signor pretore del 3° mandamento il 5 agosto corrente, nominava a curatore del medesimo il signor Annibale Antolini che ne ha accettato l'incarico.

Roma, 29 agosto 1877.

4326 Giovanni Pratesi proc.

Avviso di vendita giudiziale

a primo ribasso.

(2a *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 2 ottobre 1877, innanzi il tribunale civile di Roma, ad istanza della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, si procederà alla vendita giudiziale a primo ribasso, in danno del signor Felice Falcioni, quale sindaco del fallimento di Antonio Malatesta, della rimessa posta in Roma al vicolo Savelli civico n. 18, ordinata con sentenza del lodato tribunale del giorno 5 luglio 1877, per il prezzo ribassato di due decimi, ossia di lire 3100.

Roma, 28 agosto 1877.

4303 Pietro Reggiani usciere.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI MILANO (3a)

Avviso d'Asta di 2a prova.

Si notifica che nel giorno 5 settembre p. v., alle ore due pomeridiane, avrà luogo in questa Direzione (via Brera, 15, cortile 5°, secondo piano), avanti il signor direttore, un pubblico incanto a partiti segreti, nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto in un solo lotto della provvista e distribuzione dei

FORAGGI

occorrenti pel servizio dell'esercito nei luoghi compresi nel suddetto lotto, cioè: nelle Divisioni militari di Milano e Brescia.

L'impresa da appaltarsi dovrà avere principio col 1° ottobre prossimo venturo e termine con tutto il 31 dicembre dell'anno 1878.

Detta impresa sarà retta in base ai capitoli generali e speciali d'oneri che saranno visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Il servizio dovrà estendersi all'intero raggio territoriale del lotto sovracennato.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi della somma di lire 170,000 stabilita dal Ministero della Guerra, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere in carta bollata da una lira (escluse le marche da bollo) ed in pieghi suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa Direzione prima che (a senso dell'art. 86 del regolamento 4 settembre 1870) sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito. Le offerte condizionate e quelle per telegramma non saranno ammesse.

Detti partiti dovranno esprimere la precisa indicazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere che si richiede, ed il costo di una razione figurativamente stabilita a solo termine di confronto per il deliberamento, perciò i partiti stessi dovranno essere formulati nel modo seguente:

" Il sottoscritto si obbliga di provvedere pel lotto di Milano il fieno a L...., l'avena a L.... per ogni quintale, ai quali prezzi ragguagliando la razione che, per facilità di calcolo, si suppone composta figurativamente di chil. 6 fieno e chil. 3 avena, il costo della detta razione figurativa sarebbe di L .... "

Il deliberamento seguirà per l'intero lotto a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura al prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo massimo della razione stabilito in apposita scheda suggellata del Ministero della Guerra, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

La facoltà all'impresa di distribuire fieno agostano in luogo di fieno maggese, giusta il § 7 dei capitoli speciali, sarà estesa alla durata di tre mesi.

Il deliberatario resta obbligato di provvedere (ove i corpi ne facciano richiesta) i seguenti generi ai prezzi stabiliti nel presente avviso, i quali sono invariabili e senza ribasso di sorta:

Il grano turco	L. 15 —	ogni quint.	La farina di segale	L. 20 —	ogni quint.
La paglia mangiat.	" 6 20	id.	La farina d'orzo	" 22 50	id.
Le carrube	" 16 —	id.	La segale in grani	" 18 —	id.
La crusca	" 13 —	id.	L'orzo in grani	" 20 —	id.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è stabilito in giorni cinque a decorrere dalle ore due pom. (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, giusta l'art. 5 dei capitoli generali d'oneri, sono a carico del deliberatario.

Milano, 26 agosto 1877.

Per detta Direzione

4315 *Il Capitano Commissario:* BALLADORE.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Roma.

Fallimento di Vincenzo Lumello, negoziante di orologeria, con negozio ed abitazione in via di Campo Marzio, n. 62.

Con sentenza del tribunale di commercio suddetto, in data d'oggi, è stato aperto il fallimento del detto Lumello nominandosi a sindaco provvisorio il signor Federico Bianchelli, domiciliato vicolo del Pozzo, n. 48, e destinandosi il giorno 12 settembre p. v., alle ore 1 pomeridiana, per l'adunanza dei creditori nella camera di consiglio all'oggetto di proporre il sindaco definitivo.

Roma, 25 agosto 1877.

4304 Il canc. Regini.

ESTRATTO DI ISTANZA.

(1a *pubblicazione*)

Il notaio dott. Carlo Prina, già residente in Schilpario, ha presentato istanza alla cancelleria del R. tribunale civile e correzionale di Bergamo, colla quale chiede lo svincolo della cauzione da esso prestata per l'esercizio del notariato.

Diffida perciò chiunque avesse opposizioni a fare contro l'assecondamento di tale domanda, di presentarla alla cancelleria del tribunale suddetto entro sei mesi dalla pubblicazione del presente estratto.

27 agosto 1877.

4323 Prina dott. Carlo notaio.

4320 STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE — Esecuzione della legge 30 agosto 1868

PROVINCIA DI ROMA - COMUNE DI GENZANO DI ROMA - CIRCONDARIO DI ROMA

AVVISO.

Avendo il Consiglio comunale determinata l'esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione della strada comunale obbligatoria che da questa città di Genzano di Roma arriva alla stazione ferroviaria di Albano, secondo il progetto già approvato con decreto prefettizio del 15 dicembre 1876, num. 41196, Div. 2ª, si invitano i proprietari dei fondi da attraversarsi colla nuova strada e registrati nell'elenco qui in calce compilato, a dichiarare alla Giunta di accettare le somme valutate, o a far conoscere i motivi di maggiori pretese, e ciò entro il termine di giorni 15 a partire dall'infrascritta data.

Dato a Genzano di Roma, li 28 agosto 1877.

Il Sindaco: M. MAZZONI. Il Segretario.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'espropriato	INDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ da espropriarsi	SUPERFICIE		INDENNITÀ OFFERTA	
			Metri quadrati	Metri lineari	Parziale	Totale
1	Bontadossi Annibale	Terreno pascolativo olivato in vocab. Paluzzetti.	598 30	»	47 86	
		Costruzione di stecconata . . .	»	126 80	114 12	
		Atterramento di n. 6 piante di olivi valutate a L. 9, restando il legname al proprietario. . .	»	»	54 »	
					215 98	215 98
2	De Angelis Domenico fu Girolamo .	Terreno vignato, vocabolo come sopra	228 60	»	50 29	
		Costruzione di siepe	»	34 80	34 80	
					85 09	85 09
3	Del Giovane Luca fu Paolo	Terreno vignato, vocabolo come sopra	421 01	»	92 62	
		Costruzione di siepe	»	68 »	68 »	
					160 62	160 62
4	Ferajoli fratelli.	Terreno vignato, vocabolo come sopra	3639 38	»	727 87	
		Terreno seminativo	1778 40	»	160 40	
		Atterramento di 12 piante di olivi a L. 9 ciascuna.	»	»	108 »	
		Per costruzione di siepe	»	815 40	815 40	
		Per costruzione di stecconata	»	338 60	304 74	
					2116 41	2116 41
5	Pantani Pietro fu Ilario.	Terreno vignato, vocabolo come sopra	390 12	»	69 83	
		Costruzione di siepe	»	70 »	70 »	
					139 83	139 83
6	Ronca Vincenzo fu Francesco . . .	Terreno vignato, vocabolo come sopra	100 »	»	25 »	
		Costruzione di siepe	»	20 »	20 »	
					45 »	45 »
7	Sannibali Gaetano e fratelli . . .	Terreno vignato, vocabolo come sopra	1512 42	»	428 13	
		Atterramento di una pianta di pero	»	»	8 »	
		Atterramento di una pianta di mele	»	»	7 »	
		Atterramento di due piante di mandorle . . .	»	»	16 »	
		Costruzione di siepe	»	260 »	260 »	
					719 13	719 13
					Totale L.	3482 06

CONSORZIO IDRAULICO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA

Avviso d'Appalto.

La Congregazione Consorziale Pontina, determinata di esperimentare il pubblico incanto, per appaltare i lavori qui sotto indicati sulla base del capitolato stato approvato dalla superiore autorità, invita chiunque volesse concorrervi, a presentare la sua offerta innanzi il presidente della Congregazione medesima, il quale presiederà all'incanto.

L'incanto si eseguirà il giorno di martedì 18 settembre p. f., alle ore 10 ant., nella sede della Congregazione posta al palazzo Ferrajoli in piazza Colonna.

I lavori da appaltarsi sono quelli occorrenti per rialzamento del tratto di arginatura destra del canale Linea compreso fra Bocca di fiume e Mesa.

I detti lavori verranno distribuiti o in due o in tre esercizi; ed il periodo di durata dei lavori medesimi per ciascun anno verrà determinato dall'ufficio tecnico Pontino.

Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto è di lire diciottomilasettecentoquarantotto e cent. ottantuno (L. 18,748 81.)

Il progetto col capitolato speciale trovasi depositato a comodo dei concorrenti, tanto presso l'ufficio della Congregazione in Roma, quanto nell'ufficio dell'ingegnere direttore della Bonificazione in Terracina.

L'incanto seguirà per accensione di candela. Per offrire ed assistere allo incanto i concorrenti dovranno intervenire, o personalmente, o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, ed esibire i documenti d'idoneità.

Gli offerenti devono depositare, in mani del segretario che assiste allo incanto, la somma di lire cinquecento per sicurezza delle spese d'incanto e di delibera, le quali sono tutte a carico del deliberatario.

Per l'esatto adempimento degli obblighi che assume l'appaltatore, deve questi, nell'atto della stipulazione del contratto, depositare il decimo della somma di delibera o in contanti o con fede di credito del tesoriere della provincia, o in consolidato al prezzo del listino di Borsa.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è fissato sino alle ore 10 ant. del giorno di martedì 9 ottobre seguente.

Saranno nel resto osservate tutte le disposizioni della legge 22 aprile 1869, n. 5026 e del R. decreto 4 settembre, n. 5882.

Roma, 28 agosto 1877.

4323 *Il ff. di Segretario della C. C. P.:* ENRICO TOSI.

CONSORZIO IDRAULICO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA

Avviso d'Appalto.

La Congregazione Consorziale Pontina, determinata di esperimentare il pubblico incanto, per appaltare i lavori qui sotto indicati sulla base del capitolato stato approvato dalla superiore autorità, invita chiunque volesse concorrervi, a presentare la sua offerta innanzi il presidente della Congregazione medesima, il quale presiederà all'incanto.

L'incanto si eseguirà il giorno di martedì 18 settembre p. f., alle ore 10 antimeridiane, nella sede della Congregazione posta al palazzo Ferrajoli in piazza Colonna.

I lavori da appaltarsi sono quelli occorrenti per la costruzione di un ponte in muro sul canale Selcella in continuazione dello stradone mill. 52.

La durata dei lavori è di giorni cento.

Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto è di lire diecimiladuecentocinquantasette e centesimi settantanove (L. 10,257 79.)

Il progetto col capitolato speciale trovasi depositato a comodo dei concorrenti, tanto presso l'ufficio della Congregazione in Roma, quanto nell'ufficio dell'ingegnere direttore della Bonificazione in Terracina.

L'incanto seguirà per accensione di candela. Per offrire ed assistere allo incanto, i concorrenti dovranno intervenire, o personalmente, o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, ed esibire i documenti d'idoneità.

Gli offerenti devono depositare in mano del segretario che assiste all'incanto la somma di lire 400 per sicurezza delle spese d'incanto e di delibera, le quali sono tutte a carico del deliberatario.

Per l'esatto adempimento degli obblighi che assume l'appaltatore, deve questi, nell'atto della stipulazione del contratto, depositare il decimo della somma di delibera o in contanti o con fede di credito del tesoriere della provincia, o in consolidato al prezzo del listino di Borsa.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è fissato sino alle ore 10 ant. del giorno di martedì 9 ottobre seguente.

Saranno nel resto osservate tutte le disposizioni della legge 22 aprile 1869, n. 5026 e del R. decreto 4 settembre 1870, n. 5882.

Roma, 28 agosto 1877.

4324 *Il ff. di Segretario della C. C. P.:* ENRICO TOSI

Intendenza di Finanza della provincia di Roma

APPALTO DI ESATTORIE DELLE IMPOSTE PEL QUINQUENNIO 1878-82

Avviso per le seconde Aste.

Dovendosi procedere alla seconda asta per l'aggiudicazione dell'esercizio della esattoria sottonatata pel quinquennio 1878-82 a termini della legge 20 aprile 1871, numero 192 (Serie 2ª);

Visto il decreto della Regia prefettura del 25 agosto, n. 27343, per l'abbreviazione dei termini, si rende noto:

I. Nel luogo, giorno e ora designati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti autorità saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio dell'esattoria del Consorzio di Tolfa.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192, dalla legge del 30 dicembre 1876, n. 3591, dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 agosto 1876, n. 3303 (Serie 2ª), colle modificazioni portate dal Regio decreto 12 aprile 1877, n. 3783 (Serie 2ª), dal Regio decreto del 25 agosto 1876, n. 3305 (Serie 2ª), e dai capitoli normali approvati dal decreto Ministeriale del 25 agosto 1876, n. 3304 (Serie 2ª), colle modificazioni portate col decreto Ministeriale del 10 aprile 1877.

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per la esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio della esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Si addiverrà all'aggiudicazione quando anche vi siano offerte di un solo concorrente.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871, n. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per 100 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di lire 75 45 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, del giorno 27 agosto, n. 200.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono aver unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione alla Commissione che tiene l'asta di regolare quietanza della Cassa del comune, di quella della provincia o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto la pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato in garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto del 25 agosto 1876, n. 3303 (Serie 2ª.)

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garentì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

XIII. Le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'art. 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'agenzia delle imposte dirette e la segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

ESATTORIA che si pone all'asta	COMUNI compresi nel circolo esattoriale	Mese giorno ed ora in cui si apre l'asta	Comune e locale in cui si apre l'asta	AGGIO per cento lire di versamenti sul quale l'asta è aperta		Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	Condizioni essenziali dei capitoli speciali
				sulle imp. erariali sovrimp. prov. e comunali e sulle tasse comunali	sulle entrate comunali				
Tolfa	Allumiere Tolfa Monte Romano	10 settembre ore 10 ant.	Tolfa sala comunale	3 »	3 »	210,931 34	62,400 »	4218 62	Servizio di cassa e riscossioni delle entrate comunali corrispondendo del non riscosso per riscosso.

4317 Roma, 28 agosto 1877.

L'Intendente: TARCHETTI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI MILANO (3ª)

Avviso d'Asta di 2ª prova.

Si notifica che nel giorno 5 settembre p. v., alle ore una pomeridiane, avrà luogo in questa Direzione (via Brera, 15, cortile 5°, secondo piano), avanti il signor direttore, un pubblico incanto a partiti segreti, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto in un solo lotto della provvista e distribuzione del

PANE

occorrente alle truppe di stanza e di passaggio nei luoghi compresi nel suddetto lotto, cioè: nelle Divisioni militari di Milano e Brescia.

Il prezzo stabilito a base d'asta è di lire 0,27 per ogni razione di grammi 735.

L'impresa da appaltarsi dovrà avere principio col 1° ottobre prossimo venturo e termine con tutto il 31 dicembre dell'anno 1878.

Detta impresa sarà retta dai capitoli generali e speciali d'onere per la medesima stabiliti, i quali saranno visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Il servizio dovrà estendersi all'intero raggio territoriale del lotto, esclusi quei luoghi in cui vi sono panifici militari, e quei presidii ove il pane viene spedito a cura dell'Amministrazione militare, come è spiegato dai relativi capitoli d'onere.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi della somma di lire 6000 stabilita dal Ministero della Guerra, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere in carta bollata da una lira (escluse le marche da bollo) ed in pieghi suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa Direzione prima che (a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870) sia dichiarato aperto l'incanto; e quando non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito. Le offerte condizionate e quelle per telegramma non saranno ammesse.

Il deliberamento dell'appalto seguirà per l'intero lotto a favore di colui il quale sul prezzo della razione prestabilito in centesimi ventisette avrà nel suo partito offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato in apposita scheda suggellata del Ministero della Guerra, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è stabilito in giorni cinque a decorrere dalle ore una pomeridiana (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, giusta l'art. 5 dei capitoli generali d'oneri, sono a carico del deliberatario.

Milano, 28 agosto 1877.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: BALLADORE.

4316

AVVISO AL PUBBLICO.

Con pubblico atto per notar Antonio d'Alessandro, di Magliano, del 19 febbraio 1876 (reg. in Avezzano 8 marzo 1876 al n. 163, per lire 32 88) i coniugi signori Luigi D'Eramo ed Anna Giusti di Magliano, a titolo di liberalità tra vivi, donavano irrevocabilmente al signor Vincenzo Maria Benedetto Di Clemente, figlio minore dei coniugi signori Pietro Di Clemente ed Agnese Fiorani, la quota disponibile dell'intero loro patrimonio, con l'obbligo di aggiungere al cognome paterno anche quello della famiglia dei donanti, cioè D'Eramo. Con decreto Ministeriale del 9 giugno 1877 venne autorizzato il signor Pietro Di Clemente a far eseguire la pubblicazione della domanda.

A richiesta del sig. Pietro Di Clemente, domiciliato in Magliano,

Io Paolo Massimiani usciere presso la pretura di Avezzano, ove risegго,

Certifico di aver oggi stesso affisse copie a stampa dell'avviso che precede, alla porta della casa comunale di Magliano, ed alla porta della casa del minore Vincenzo Maria Benedetto Di Clemente, di Magliano, affinchè gl'interessati ne abbiano conoscenza legale, per poter presentare le loro opposizioni nel termine di quattro mesi da oggi.

A Magliano, oggi, li 24 luglio 1877.

4327 PAOLO MASSIMIANI usciere.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

Fallimento di Pietro Nebuloni, commerciante di chincaglierie in via dei Giubbonari, n. 77.

Con ordinanza del giudice delegato agli atti del fallimento di Pietro Nebuloni veniva destinato il giorno 18 settembre p. v., alle ore 12 meridiane, per l'adunanza dei creditori nella camera di consiglio di questo tribunale, all'oggetto di verificare i loro titoli di credito.

Sono invitati pertanto tutti i creditori di detto fallimento a comparire ove sopra in detto giorno ed ora, ovvero a consegnare i loro titoli di credito al sindaco definitivo signor Annibaldi avv. Alessandro, domiciliato via Banchi Vecchi, n. 134, qualora non credessero depositarli nella cancelleria del tribunale di commercio suddetto.

Roma, 25 agosto 1877.

4305 Il canc. REGINI.

VENDITA GIUDIZIALE.

(2ª pubblicazione)

A richiesta del signor Gio. Battista Pasquali, come agente e mandatario generale della signora Faustina Nistri, nell'udienza del 4 ottobre 1877 avanti il tribunale civile di Roma, 2º periodo feriale, si procederà alla vendita dello infrascritto fondo in danno del signor Luigi cav. Galli, e l'incanto si farà sul prezzo di lire 7183 80, offerto dal creditore istante, a forma della sentenza di autorizzazione di vendita resa dal R. tribunale, 1ª sezione, li 22 maggio 1877, e colle altre condizioni di cui al bando in data 21 agosto 1877.

Descrizione del fondo.

Terreno vignato e ortivo con casa posto in Roma fuori porta Angelica nella via della Valle dell'Inferno, con tutti gli aumenti, miglioramenti, nuove costruzioni, annessi e connessi, confinante attualmente con i beni della ditta Mayer e Comp., De Angelis Carlo, Pansieri Secondino e con detta strada gravato degli annui canoni di scudi trentuno, pari a lire 166 62, a favore dei marchese Accoramboni, di scudo uno pari a lire 5 37, a favore del capitolo di S. Pietro, e di scudi sessanta, pari a lire 322 50, a favore del Collegio degli Eccetti, distinto in mappa nn. 258, 260, 260 1/2 e 261, dell'estensione di tavole 52 e cent. 85, gravato dell'imposta erariale per l'anno 1877 in lire 119 73.

4294 FRANCESCO BOSCHETTI PETTI proc.

L'ENOLOGICA GENERALE ITALIANA

L'assemblea è convocata in adunanza straordinaria nel giorno 25 settembre p. v., all'ora una pomeridiana, alla Sede principale della Società in Genova, via San Giuseppe, nº 44 interno (locali della Banca Italiana di Costruzione), a termini dell'art. 19 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1º Relazione della Commissione di Stralcio.

2º Rendiconto della Commissione stessa; scarico e liberazione della medesima.

3º Approvazione del rendimento di conti e deliberazioni analoghe per soddisfare il passivo restante.

4º Assegnazione e trapasso degli stabilimenti di Alessandria, Acqui e Stradella al gruppo di azionisti rilevatari.

5º Assegnazione e trapasso dello stabilimento di Rivarolo Ligure ai deliberatari.

6º Deliberazione per procedere alla esecuzione delle deliberazioni, e nomina di liquidatori o liquidatore con necessari e sufficienti poteri.

Si avverte che a termini dell'articolo 14 dello statuto, il deposito delle azioni dovrà farsi almeno cinque giorni prima del dì fissato per l'adunanza, salvo per quelli che hanno già fatto il deposito per la formazione dei gruppi, pei quali basterà quella ricevuta per essere ammessi:

In **Genova**, presso l'ufficio della Società, via San Giuseppe, nº 44.

In **Alessandria**, presso la Banca Popolare di Alessandria.

In **Acqui**, presso la Banca Popolare d'Acqui.

In **Stradella**, presso la Banca Popolare d'Alessandria, succursale di Stradella.

All'atto del deposito verrà rilasciato agli azionisti il biglietto d'ammissione.

Dieci azioni depositate danno diritto ad u[illegible] [illegible]to, e così progressivamente di dieci in dieci azioni, fino a cinque voti e non [illegible] (art. 15 dello statuto).

L'azionista può farsi rappresentare da un altro [illegible]ionista, anche per semplice lettera.

Quando un membro dell'assemblea è mandatario di altro azionista, non può rappresentare più di dieci voti compresi i propri (art. 16 dello statuto).

Dal 16 settembre in poi rimarranno depositati nell'ufficio della Società in Genova i conti ed il bilancio della Società, e gli azionisti abilitati ad intervenire all'assemblea potranno prenderne visione.

Genova, 28 agosto 1877.

4329 LA COMMISSIONE DI STRALCIO.

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 settembre 1877 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 33, nel comune di Caluso, provincia di Torino, con l'aggio lordo medio annuale di lire 912 92.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'articolo 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria seconda, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 55.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 24 agosto 1877.

4318 *L'Intendente*: DE MARIA.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dal 19 al 25 agosto 1877. 4314

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	447	831	99,250 44	155,184 43
Depositi diversi	39	89	189,655 22	184,197 36
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	»	106,212 38
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	10,000 »	28,700 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	1,154 20
Somme . . .	. . . . .		298 905 66	475,448 37

VENDITA GIUDIZIALE.

(2ª pubblicazione)

Ad istanza del signor Gio. Battista Pasquali, agente e procuratore generale dei signori Girolamo, Gaetano, Anna ed Orsola Gerardi, ed anche come marito di quest'ultima, non che del signor Gaetano Gerardi come padre di Felice, Maria ed Agnese figli ed eredi della fu Lucia Leonardi, creditori surrogati al signor Giuseppe Guerrieri in forza di sentenza proferita li 12 maggio 1877 dal tribunale civile di Roma, 2ª sezione, e notificata li 28 detto mese, nell'udienza del giorno 2 ottobre prossimo venturo avanti il tribunale civile di Roma, 2º periodo feriale, si procederà all'incanto dell'infrascritto fondo a carico del sig. Filippo Pericoli e dei signori avv. Giovanni Canegallo, avv. Carlo Alberti e Luigi cav. Turati, quali sindaci definitivi del fallimento della ditta Filippo Pericoli e C.i, rappresentata dallo stesso Filippo Pericoli, sul prezzo di lire 112,500, desunto dal tributo diretto verso lo Stato moltiplicato per 60 volte, a forma della sentenza di autorizzazione di vendita proferita dal detto tribunale, 2ª sez., li 16 settembre 1876 e notificata li 9 ottobre successivo.

Descrizione del fondo.

Palazzo da cielo a terra posto in Roma nel rione XII in via di Monserrato, n. 25, distinto in mappa col n. 50, con oncia una e nove sedicesimi di acqua di Trevi, ed oncia una e tre quarte di acqua Farnesina, con tutti i suoi annessi e connessi, confinante con la proprietà Moroni, Polverosi, Dall'Olio e la pubblica strada, gravato della annua imposta erariale in principale di lire 1875.

4295 FRANCESCO BOSCHETTI PETTI proc.

R. R. N. 123 AVVISO.

La Regia Corte d'appello in Venezia, sezione prima (civile), adunata in camera di consiglio e costituita di Sua Eccellenza commendatore Sebastiano Tecchio, primo presidente, e degli illustrissimi signori consiglieri cavalieri Giani Antonio, Pellegrini conte Francesco, Dal Sasso Angelo e Dei Bei Luigi,

In esame del ricorso di Giovanni Magnani e Maria Aureli, perchè fosse approvato l'atto di adozione espresso dal primo a favore della seconda, e da questa accettato nell'istromento 14 febbraio 1859, n. 3309, atti Girolamo dott. Pettinello di Padova,

Udito il voto della R. procura generale in persona del sostituto procuratore generale cav. conte Ronchi, e presa cognizione dei nuovi atti dimessi a corredo del ricorso stesso;

Visto l'articolo 216 del Codice civile italiano,

La Regia Corte riunita in camera di consiglio dichiara: Si fa luogo alla adozione di Maria Aureli fu Girolamo fatta a suo favore da Giovanni Magnani fu Berlamo.

Il presente sarà pubblicato in udienza della sezione 1ª, affisso nelle città di Padova e Venezia e a Dolo in un esemplare, all'albo delle rispettive autorità giudiziarie e sarà inserito per una volta nel bollettino della R. prefettura di Padova e nel Giornale ufficiale del Regno a cura delle parti istanti.

Venezia, 4 luglio 1877.

Il primo presidente TECCHIO.

4322 Il canc. reggente GORLA.

DICHIARAZIONE.

Si avverte che gli effetti che il sottoscritto aveva smarriti il giorno 19 corrente agosto e per cui ebbe a pubblicare in questo giornale l'avviso numero 4145, alla data 20 stesso mese, furono ritrovati, per cui non ha più valore alcuno la data diffidazione.

Roma, 29 agosto 1877.

4349 A. BIGOT.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.